



COMUNE DI LORETO APRUTINO

Provincia di Pescara

I.U.C. – ANNO 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ENTRATE

Visti i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014),

rende noto che:

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- **IMU (imposta municipale propria)** componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- **TASI (tributo servizi indivisibili)** componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- **TARI (tributo servizio rifiuti)** componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

I.M.U. (ALIQUOTE E DETRAZIONI – ANNO 2014) – Delibera C.C.n.30 del 08/09/2014

- **Aliquota 4,5** (quattro virgola cinque) per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze
Detrazione applicabile euro 200,00 (DUECENTO/00)
- **Aliquota 10,60** (dieci virgola sei) per mille per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili e terreni agricoli con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esente dal 1 gennaio 2014.

I fabbricati e le relative pertinenze adibite ad abitazione principale (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) sono escluse dall'imposizione IMU come previsto nel relativo regolamento;

TASI (ALIQUOTE E DETRAZIONI – ANNO 2014) – Delibera C.C. n.31 del 08/09/2014

- **Aliquota 3,3 (tre virgola tre) per mille** per le abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU;
- **Aliquota 0 (zero) per mille** per le abitazioni principali e relative pertinenze comprese nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;
- **Aliquota 0 (zero) per mille** per i fabbricati rurali strumentali;
- **Aliquota 0 (zero) per mille** tutti gli altri immobili non ricompresi nelle categorie precedenti (fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, aree edificabili, etc);
- **Detrazione di Euro 50,00 (cinquanta)** per ogni figlio di età non superiore a 26 anni e fiscalmente a carico, residente anagraficamente nell'unità immobiliare, fino ad un massimo di Euro 150,00, sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU.

VERSAMENTI: per l'anno 2014, il versamento deve essere effettuato in due rate di pari importo, 50% in acconto e 50% a saldo, con scadenza: la prima il 16 ottobre e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 ottobre. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. **Versamento tramite modello F24:** Il **codice tributo** da utilizzare per il versamento della **TASI** è il **3958**. Per il versamento del Tributo Servizi Indivisibili (TASI) deve essere utilizzata la sezione "Imu e altri tributi locali". In particolare, in ogni riga devono essere indicati i seguenti dati: "Codice ente/codice comune" = **E691**; nello spazio "**Acc.**" barrare se il pagamento si riferisce all'acconto; nello spazio "**Saldo**" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. **Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;** nello spazio "**Numero Immobili**" indicare il numero degli immobili (abit. Princip. + pertin.); nello spazio "**Anno di riferimento**" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento; nello spazio "**Importi a debito versati**" indicare l'importo a debito dovuto. Nel caso di diritto alla **detrazione**, indicare l'imposta al netto della stessa, da esporre nell'apposita casella in basso a sinistra.

DICHIARAZIONI: I soggetti passivi devono presentare apposita dichiarazione, su modello messo a disposizione dal comune, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta municipale propria o della previgente imposta comunale sugli immobili, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti al tributo sui servizi indivisibili che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ics o imu, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione TASI in tutti i casi in cui sia previsto dalle norme legislative e regolamentari, applicabili in materia di Imu.

Ulteriori informazioni relativi all'imposta sono reperibili sulla Home page del sito del Comune di Loreto Aprutino.



COMUNE DI LORETO APRUTINO

Provincia di Pescara

TARI (Tributo servizio rifiuti) – ANNO 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ENTRATE

Visti i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014),

rende noto che:

la TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore è stata così disciplinata:

TARI (TARIFFA E DETRAZIONI – ANNO 2014) - Delibera C.C. n.33 del 08/09/2014 e Delibera C.C. n.29 del 08/09/2014

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

CATEG.	DESCRIZIONE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	CATEG.	DESCRIZIONE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
T0001	CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE	1,99	10,92	T0101	MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI CULTO	4,16	0,73
T0002	CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI	2,42	25,47	T0102	CINEMATOGRAFI E TEATRI	2,85	0,98
T0003	CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI	2,65	32,75	T0103	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIR.	3,06	0,43
T0004	CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI	2,93	40,03	T0104	CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI IMPIANTI SPOR.	5,27	0,57
T0005	CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI	3,2	65,51	T0105	STABILIMENTI BALNEARI	3,21	0,34
T0006	CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI	3,55	74,6	T0106	ESPOSIZIONI AUTOSALONI	2,95	0,95
T0001	CAT.PERTINENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE	1,99	0,00	T0107	ALBERGHI CON RISTORANTE	3,65	0,36
T0002	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI	2,42	0,00	T0108	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	2,99	0,33
T0003	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 3 OCCUPANTI	2,65	0,00	T0109	CASE DI CURA E RIPOSO	6,34	0,68
T0004	CAT. PERTINENZADOMESTICA 4 OCCUPANTI	2,93	0,00	T0110	OSPEDALI	5,84	0,63
T0005	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 5 OCCUPANTI	3,2	0,00	T0111	UFFICI AGENZIE STUDI PROFESSIONALI	8,19	1,93
T0006	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 6+ OCCUPANTI	3,55	0,00	T0112	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	13,01	1,9
				T0113	NEGOZI ABBIGL. CALZATURE LIBRERIA FERRAMENTA	4,85	0,56
				T0114	EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURILICENZE	4,86	1,19
				T0115	FILATELIA TENDE TAPPETI CAPPELLI ANTIQUARIO	5,23	0,86
				T0116	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	5,69	0,63
				T0117	ATTIVITA ARTIGIANALI PARRUCCHIERE ESTETISTA	5,48	0,55
				T0118	ATTIVITA ARTIGIANALI FALEGNAME IDRAULICO FABBRO	5,27	0,57
				T0119	CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO	6,12	1,27
				T0120	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	6,23	1,25
				T0121	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	4,56	1,43
				T0122	RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB	6,54	1,55
				T0123	MENSE BIRRERIE HAMBURGERIE	8,55	1,03
				T0124	BAR CAFFE PASTICCERIA	6,76	1,06
				T0125	SUPERMERCATO PANE MACELLERIA SALUMI GEN. ALIM.	6,27	1,27
				T0126	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	5,68	1,77
				T0127	ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI PIZZA AL TAGLIO	5,95	1,87
				T0128	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	5,97	1,49
				T0129	BANCHI DI MERCATI GENERE ALIMENTARI	5,5	1,93
				T0130	DISCOTECHE NIGHT CLUB	13,04	1,4

DETRAZIONI (per le utenze domestiche):

- a) abitazioni con unico occupante in possesso di reddito derivante da sola pensione minima: - **30%**;
- b) per gli agricoltori, come definiti dalla normativa in materia di IMU, che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: - **30%**
- c) I locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte tenute a disposizione per uso stagionale, per un periodo non superiore a 180 giorni nell'anno solare: - **10%**;
- d) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: - **10%**;
- e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: - **10%**
- f) Compostaggio domestico: - **10%**;
- g) abitazioni di nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, con 4 figli o più, fiscalmente a carico, reddito ISEE non superiori a 10.600,00 €: - **20%**.

DETRAZIONI (per le utenze non domestiche):

- a) locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, non superiore a 183 gg.: -20%;
- b) complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico sociale connessi ad attività agrituristiche: - 30%;
- c) enti pubblici, musei e biblioteche, associazioni culturali e sportive (anche se ONLUS), associazioni politiche e sindacali, enti di assistenza: -50%;

Si comunica altresì che, ai sensi del comma 5, art.23.D del vigente Regolamento IUC approvato con delibera C.C. n.29/2014, i contribuenti fruitori delle detrazioni di cui sopra, dichiarate precedentemente all'anno 2014, sia ai fini TARES che ai fini TARSU, DOVRANNO ENTRO IL TERMINE DEL 31 OTTOBRE 2014 PRESENTARE IDONEA DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL PERSISTERE DEL POSSESSO DELLE CONDIZIONI CHE DANNO DIRITTO ALL'APPLICAZIONE DELLE DETRAZIONI, PENA LA DECADENZA D'UFFICIO DEL DIRITTO IN SEDE DEL RELATIVO CALCOLO DEL SALDO TARI 2014.

Ulteriori informazioni relativi all'imposta sono reperibili sulla Home page del sito del Comune di Loreto Aprutino.